



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



**ISTITUTO COMPrensIVO STATALE**  
*Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado*  
**"AMMIRATO-FALCONE"**

Via Raffaello Sanzio, 51 - LECCE

tel. 0832-345717 fax 0832-346283 C.M. LEIC89100T C.F. 93099140753

e-mail: [leic89100t@istruzione.it](mailto:leic89100t@istruzione.it) pec: [leic89100t@pec.istruzione.it](mailto:leic89100t@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.ammiratofalcone.gov.it](http://www.ammiratofalcone.gov.it)



**QUESTA SCUOLA E' INTOLLERANTE VERSO QUALSIASI FORMA DI DISCRIMINAZIONE, DI BULLISMO E DI VIOLENZA FISICA, VERBALE O PSICOLOGICA**

Lecce, 23/04/2018

- Ai Genitori
- Ai Docenti
- A tutto il personale ATA
- Al Personale della ditta per il servizio di pulizia esternalizzato
- Ai Responsabili delle associazioni culturali e sportive:
  - "Dinamica Lecce"- Gilberto Gualtieri
  - "Ala Azzurra" – Patrizia Paladini
  - "EOS"- Salvatore Spedicato
- Al DSGA
- Al sito WEB

**OGGETTO: Disposizione applicazione della normativa sul divieto di fumo nella scuola.**

La sottoscritta ha rilevato la presenza di alcuni mozziconi di sigarette gettate nei cortili del plesso di via Abruzzi, anche in prossimità delle scale di accesso ai portoni degli edifici adibiti a scuola primaria e dell'infanzia di questo Istituto comprensivo. Visto il Decreto Legge n. 6 del 12 gennaio 2016 contenente nuove norme sul fumo, **si ritiene doveroso ricordare a tutti gli adulti che hanno un ruolo di modello educativo per i bambini e le bambine che, ai sensi della Legge n. 128 dell'8 novembre 2013, art.4 (conversione del D.L. n. 104 del 12 settembre 2013: "Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca"), il divieto di fumo all'interno degli istituti scolastici è esteso anche alle "aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione" (c.1).**

**È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dei nostri edifici, scale antincendio comprese e nelle aree all'aperto di pertinenza.**

Il medesimo articolo (c.2) precisa inoltre che "è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione".

**La presente disposizione è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale, a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze, ivi inclusi quindi i genitori e i fruitori delle palestre date in concessione ad associazioni sportive e non.**

**1. APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA** – La presente circolare disciplina l'applicazione della normativa sul divieto di fumo, in particolare:

- Art. 32 della Costituzione;
- Decreto Legge n. 6 del 12 gennaio 2016 entrato in vigore dal 2 febbraio 2016;
- Art. 4 Dl. n. 104 del 12 settembre 2013;

- D. Igvo n. 81/2008;
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005);
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Accordo Stato-Regioni del 24.07.2003;
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16.01.2003;
- Legge n° 584 dell'11.11.1975;
- Legge 24/12/1934 art.25;

**2. NORME ANTI FUMO COME FATTORE EDUCATIVO** – La normativa e le prescrizioni in essa contenute, hanno finalità educative e si inquadrano nell'ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita. Si ritiene, inoltre, che gli adulti dimostrano forme di incoerenza educativa, fornendo ai bambini/ragazzi modelli di comportamento, quando sono in presenza di minori o di donne in stato di gravidanza o nelle scuola, in palese violazione delle norme vigenti. È inoltre vietato gettare mozziconi di sigarette per terra nei cortili della scuola.

**3. LOCALI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO** – È stabilito divieto assoluto di fumo in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito e i servizi igienici, le aree all'aperto di pertinenza dell'istituto.

#### **4. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO**

È compito dei soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto:

- sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti le aree loro indicate;
- accertare le relative infrazioni e verbalizzarle, individuare l'ammenda da comminare, come previsto dal successivo articolo 6;
- utilizzare gli appositi moduli di contestazione;
- controllare che siano affissi, nell'ambito delle aree di loro competenza, gli appositi cartelli predisposti da questo ufficio, contenenti l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili e del nominativo degli addetti alla sorveglianza;
- i soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto sono nominati dalla Dirigente Scolastica.

#### **5. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO**

– a. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui al punto 4 della presente circolare procedono all'accertamento delle relative infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione e provvedendo alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento, previa identificazione del trasgressore tramite documento d'identità.

-b. I soggetti preposti al controllo consegnano una copia del verbale di contestazione al trasgressore, unitamente all'invito a depositare presso la segreteria amministrativa di questo Istituto, entro sessanta giorni, copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, secondo le modalità specificate nel verbale di accertamento. La seconda copia su cui sarà stata apposta la firma del trasgressore per notifica dovrà essere consegnata alla segreteria amministrativa che provvederà a protocollarla e depositarla nel fascicolo "Misure anti - fumo"

-c. Qualora il trasgressore sia persona minorenni la copia del verbale di contestazione dovrà essere notificata ai titolari della potestà genitoriale.

- d. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, la Dirigente Scolastica presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione. Ove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere la relata di notifica del verbale, il verbale stesso gli dovrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

**6. SANZIONI** – Ai contravventori sarà applicata una sanzione come previsto dalla normativa vigente.

- a) L'infrazione al divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, e ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005) va da un minimo di 27,05 Euro, fino ad un massimo, in caso di recidiva, di 275,00 Euro, raddoppiata in caso di recidiva.

- b) Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui all'art. 4, comma 2 del D.L. n.104/2013 cit., è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni.
- c) I soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore di norma la sanzione minima; in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima.
- d) La misura della sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.
- e) Sulla persona formalmente incaricata di provvedere al controllo del divieto di fumo ricade l'ammenda prevista dalla Legge 11.11.1975, n. 584 e successive modifiche, qualora la legge stessa non venga fatta rispettare.
- f) Si rammenta che il soggetto incaricato alla vigilanza non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi;

**La Dirigente Scolastica individua come responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo:**

- Magno Antonello, collaboratore scolastico- plesso Scuola Secondaria 1° grado
- Coppola Luciana, collaboratrice scolastica - plesso Scuola Infanzia
- Manno Romeo Nicola, docente responsabile- plesso Scuola Primaria – pad Sud
- Trono Agata, docente responsabile - plesso Scuola Primaria – pad Nord

Le SS.LL. sono tenute alla puntuale osservanza di quanto prescritto.

Si ricorda che il diritto-dovere di vigilare sul rispetto del divieto di fumo si estende anche ai docenti, al personale amministrativo e ai collaboratori scolastici per le funzioni di vigilanza connesse con il loro stato giuridico. Si confida, pertanto, nella responsabilità e nella collaborazione di tutti al fine di perseguire, oltre che l'osservanza della norma, il fine più generale della salute pubblica e della promozione di corretti stili di vita, nonché di modelli educativi da parte degli adulti di coerenza nei comportamenti adottati nel rispetto della legge e delle regole di convivenza civile.

La pubblicazione della presente circolare sul sito della scuola **[www.ammiratofalcone.gov.it](http://www.ammiratofalcone.gov.it)** vale come notifica a tutti gli interessati.

Copia della presente circolare è affissa alle bacheche dei plessi dell'Istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
(dott.ssa Bruna MORENA)

*Documento firmato digitalmente ai sensi del  
Codice dell'Amministrazione Digitale e  
normativa connessa*